

Novità in materia di ETS (Legge n. 104 del 04.07.2024)



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che con la **legge n. 104 del 04.07.2024 il legislatore ha apportato alcune importanti modifiche in materia di Enti del Terzo Settore**, con particolare riferimento agli **obblighi di redazione e deposito del bilancio, nomina dell'organo di controllo, revisione legale dei conti ed altro ancora**.

Circa l'obbligo di **redazione del bilancio** è ora necessario differenziare tra **enti con personalità giuridica ed enti privi di personalità giuridica**:

- i) per gli **ETS con personalità giuridica**, la **presentazione del bilancio è necessaria in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 60.000 euro**;
- ii) per gli **ETS senza personalità giuridica il bilancio è necessario solo per importi superiori a 300.000 euro** (fino a concorrenza di tale importo è sufficiente presentare un rendiconto per cassa).

In materia di **organi di controllo**, invece, viene stabilito che **nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del terzo settore, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti individuati riguardo al totale dell'attivo, dei ricavi, delle rendite, dei proventi, delle entrate comunque denominate o dei dipendenti occupati durante l'esercizio** (vengono contestualmente modificati i limiti).

Le fondazioni, invece, sono sempre interessate dalla nomina dell'organo di controllo.

In materia di **revisione legale dei conti**, invece, **associazioni e fondazioni del terzo settore sono tenute a nominare un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale a condizioni meno stringenti**: vengono, infatti, **modificate le soglie di totale attivo (ora 1.500.000 euro), di ricavi, rendite entrate comunque denominate (ora 3.000.000 euro) e di dipendenti (ora 20) al ricorrere delle quali scatta il presupposto per la revisione**.

La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente

Premessa

Con legge n. 104 del 04.07.2024 il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore (ETS), con particolare riferimento agli adempimenti correlati all'esercizio delle attività svolte da associazioni e fondazioni del terzo settore, quali la redazione del bilancio, la revisione legale dei conti e la nomina di un organo di controllo.

Tra le varie novità introdotte si segnala una specificazione che consente la possibilità, da parte dell'associato, di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione e di esprimere il proprio voto mediante mezzi elettronici.

In materia di ONLUS, invece, viene eliminata la necessità di scioglimento e di devoluzione del patrimonio: tali organizzazioni potranno proseguire la propria attività a condizione che tale attività sia di interesse generale e svolta con modalità non commerciali e senza fini di lucro e i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento di detta attività.

In materia di reti associative, invece, viene stabilito che il numero minimo deve essere reintegrato entro un anno: decorso tale termine, la rete associativa è cancellata dalla sezione delle reti associative del RUNTS.

Di seguito, illustriamo le principali novità in materia di ETS.

Le principali novità

Redazione e deposito bilancio

Per effetto delle modifiche apportate, **la redazione e il deposito del bilancio, nei suoi presupposti, variano a seconda che si tratti di un ETS con personalità giuridica o privo della stessa.**

Il rendiconto per cassa e il bilancio devono essere ora presentati sulla base dei seguenti presupposti:

PRESUPPOSTI		
Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate	ETS	Modalità redazione
Pari o inferiore a 60.000	Tutti	Rendiconto per cassa
Superiore a 60.000 e fino a 300.000	Con PG	Bilancio
	Senza PG	Rendiconto per cassa
Superiore a 300.000	Tutti	Bilancio

Si ricorda che per le imprese costituite in forma di associazione o fondazione l'iscrizione nel Registro imprese è efficace per l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. n. 117/2017.

Per le attività in forma di impresa commerciale viene previsto l'obbligo di redazione delle scritture contabili e di redazione del bilancio d'esercizio. Tali enti, se non rivestono la qualifica di impresa sociale, possono redigere il bilancio nella forma prevista per gli ETS dall'articolo 13.

Deposito rendiconto e bilancio

I rendiconti e i bilanci devono essere depositati ogni anno presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e entro 60 giorni dall'approvazione al registro imprese (per gli esercenti attività in forma di impresa commerciale in via esclusiva o principale).

Nomina organo di controllo

Riguardo alla nomina dell'organo di controllo, la legge n. 104 prevede alcune modifiche con particolare riferimento alle associazioni riconosciute e non riconosciute, modificando i presupposti per la nomina.

La nomina dell'organo, per i predetti enti, è obbligatoria laddove per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti riguardanti le seguenti voci, a loro volta modificati dalla legge n. 104/2024:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro (in precedenza 110.000 euro);
2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro (in precedenza 220.000 euro);
3. dipendenti in media occupati durante l'esercizio: 7 (in precedenza 5).

L'obbligo sussiste sempre laddove vi siano patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Per le fondazioni del terzo settore, invece, l'organo di controllo deve essere in ogni caso nominato.

Revisione legale dei conti

Associazioni e fondazioni del terzo settore sono tenute a nominare un revisore legale al ricorrere di alcune condizioni. In particolare, laddove per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti (rivisitati con legge n. 104/2024), è necessario procedere alla revisione legale dei conti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro (in precedenza 1.100.000 euro);
2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro (in precedenza 2.200.000 euro);
3. dipendenti in media occupati durante l'esercizio: 20 (in precedenza 12).

L'obbligo sussiste sempre laddove vi siano patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Votazione elettronica o per corrispondenza

Con riferimento alla partecipazione alle assemblee mediante mezzi di comunicazione e all'espressione del proprio voto attraverso mezzi elettronici, viene previsto che tali modalità possono essere utilizzate in tutti i casi in cui non sono vietate espressamente dallo statuto e dall'atto costitutivo dell'Ente.

In precedenza, invece, dovevano essere espressamente previste dallo statuto o dall'atto costitutivo.

Numero dei lavoratori

Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% dei volontari o del 20% del numero degli associati, fermo restando il rispetto della prevalenza dell'attività di volontariato.

ONLUS ed iscrizione al RUNTS

Viene meno per le ONLUS la necessità di procedere con lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio nel caso in cui svolgano attività di interesse generale con modalità non commerciali e senza finalità di lucro, sempre che i beni dell'ente siano destinati stabilmente allo svolgimento di dette attività.

Le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe che non possono iscriversi al RUNTS per situazioni oggettive, quindi, possono proseguire le proprie attività alle condizioni dette.

Numero minimo reti associative

Nel caso in cui il numero degli associati ad una rete associativa risulti inferiore al minimo richiesto, il numero degli associati deve essere reintegrato entro 1 anno. In mancanza, la rete associativa viene cancellata dalla sezione delle reti assicurative RUNTS.

Le reti possono effettuare anche il monitoraggio dell'attività degli Enti e la promozione e lo sviluppo delle attività di controllo.

Attività diverse per ETS iscritti al RASD

Le associazioni e le SSD possono esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consenta e che dette attività abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

Per il confronto delle attività principali e secondarie viene stabilito che sono esclusi dal computo i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promozione pubblicitaria, cessione di diritti ed indennità legate alla formazione degli atleti.

Con riferimento agli ETS che sono iscritti anche al RASD viene disposto che quanto indicato nel periodo che precede trova applicazione a condizione che i predetti proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

Fine della Circolare N° 44/2024